

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **239/1987** (ECLI:IT:COST:1987:239)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ANDRIOLI** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **04/06/1987**; Decisione del **18/06/1987**

Deposito del **23/06/1987**; Pubblicazione in G. U. **29/07/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4386**

Atti decisi:

N. 239

ORDINANZA 18-23 GIUGNO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI; Giudici: dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105, come modificato dalla legge 11 febbraio 1952, n. 63 (Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai) promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1986 dal Pretore di Bassano del Grappa nei procedimenti penali riuniti a carico di Giacobbo Silvio ed altro iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, 1^a serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1986 il giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che

1. - Con ordinanza emessa il 14 marzo 1986 (notificata il 22 aprile e comunicata l'8 maggio successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58, 1^a serie speciale, del 10 dicembre 1986 e iscritta al n. 705 reg. ord. 1986) nei procedimenti penali a carico di Giacobbo Silvio e Bordignon Edda imputati del reato previsto dall'art. un. l. 16 ottobre 1962, n. 1488 per aver adibito al lavoro notturno in panificio sei dipendenti il primo dei tre dipendenti la seconda, il Pretore di Bassano del Grappa sollevò questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 22 marzo 1908, n. 105, come modificato dalla l. 11 febbraio 1952 n. 63, nella parte in cui vieta il lavoro notturno nello spazio temporale eccessivo tra le ore 21 e le ore 4 per i maggiori di età per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.

2. - Avanti la Corte nessuno degli imputati si è costituito né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che

Con sent. 24 luglio 1986 n. 111 la proposta questione è stata dichiarata non fondata né il giudice a quo adduce argomenti che pongono in forse la motivazione in allora svolta dalla Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 22 marzo 1908, n. 605 modificato in virtù dell'art. 1 l. 11 febbraio 1952, n. 63 (Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. dal Pretore di Bassano del Grappa con ord. 14 marzo 1986 (n. 705/1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.